

1. Titolo dell'intervento

10.6 SRA14 – ACA14 - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica

2. Tabella identificativa dell'intervento

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice intervento (SM) | SRA14 |
| Nome intervento | ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità |
| Tipo di intervento | ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione |
| Indicatore comune di output | O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche |

3. Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

4. Esigenze

| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2.7 | Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale |

5. Finalità e descrizione generale

L'intervento "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica", prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità animale nelle aziende agricole, sostenendo l'allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al Repertorio Regionale di cui alla L.R. 64/04.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari", indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

L'intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

6. Cumulabilità/collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato in combinazione con l'intervento SRA30.

Con atti successivi sono individuati eventuali casi di sovrapposizione e le eventuali decurtazioni per evitare i casi doppio pagamento.

7. Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

I principi di selezione sono relativi alla consistenza numerica delle fattrici per razza, per favorire la razza a minor diffusione. Inoltre a parità di punteggio è prioritaria la domanda a minor importo concedibile perché così si intende favorire i piccoli allevamenti che in alcune realtà sono i più indicati per il mantenimento di alcune razze:

P01- consistenza numerica delle fattrici

- **Razza a minor diffusione**

Px1 Importo concedibile

A parità di punteggio è prioritaria la domanda a minor importo concedibile (si applica all'interno dell'elenco delle domande di una specifica razza per il quale le risorse finanziarie sono insufficienti).

8. Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori Allevatori singoli o associati;

C02 Altri soggetti pubblici o privati

9. Altri criteri di ammissibilità

C03 Razze contemporaneamente iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della legge n. 194/2015 e al Repertorio Regionale di cui alla L.R. 64/04.

C04 capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione (bovini, equidi, ovi-caprini, avicoli, suini, cunicoli e api) con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici delle rispettive razze oggetto d'intervento:

Bovine

- Calvana
- Garfagnina
- Maremmana
- Pisana
- Pontremolese
- Romagnola

Ovine

- Appenninica
- Garfagnina bianca
- Massese
- Pecora dell'Amiata
- Pomarancina
- Zerasca

Caprine

- Capra della Garfagnana
- Capra di Montecristo

Suine

- Cinta Senese

Equine

- Bardigiano
- Cavallo Appenninico

- Maremmano
- Monterufolino

Asinine

- Asino Amiata

C05 Soglia minima: 1 UBA per razza allevata

Cx1 Sono ammissibili i soli capi interi – i maschi non interi non contribuiscono al mantenimento della razza;
Cx2 per le razze a minor rischio di erosione genetica, sono ammissibili i soli capi adulti. Per le razze bovine ed equine a maggiore diffusione si riconoscono a premio solo i capi con età superiore a 24 mesi e per i suini solo i riproduttori. Per le razze bovine a minor diffusione si riconoscono comunque solo i bovini di almeno 6 mesi di età in quanto i vitelli con età inferiore sono già conteggiati nel premio della vacca nutrice. Il dettaglio delle razze di cui si ammettono solo i capi adulti è riportato nel bando di attuazione.

Il numero massimo dei capi ammissibili è quello risultante al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda.

10. Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

IO1 allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;

IO2 mantenere la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno; fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio nel corso della durata dell'impegno fino al 20% rispetto al numero dei capi iniziale. Tuttavia nel caso di allevamenti con consistenza inferiore a 10 capi, la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 capi. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento.

Tale tolleranza è giustificata dal fatto che, trattandosi di razze a limitata diffusione, è spesso difficile reperire sul mercato nuovi soggetti. Inoltre le razze minacciate si trovano spesso all'interno di allevamenti di piccole dimensioni, in cui la perdita anche di pochi capi ha un'incidenza rilevante. In questi casi sono pagati gli animali effettivamente allevati, senza ulteriori conseguenze.

I coefficienti di conversione capi/UBA sono i seguenti:

- Ovini e caprini di età superiore a sei mesi = 0,15 UBA
- Bovini di età superiore a 24 mesi = 1 UBA
- Bovini di età compresa tra 6 e 24 mesi = 0,6 UBA
- Equidi di età superiore a 6 mesi = 1 UBA
- Suini: scrofe riproduttrici e verri riproduttori = 0,5 UBA

11. Impegni aggiuntivi

Ix1 In caso di evento fecondativo, le fattrici devono essere fecondate da riproduttori della stessa razza. Non sussiste un obbligo di sottoporre le fattrici ad eventi fecondativi; tuttavia, in tal caso, questi devono avvenire solo con maschi riproduttori della stessa razza, affinché le fattrici siano riconosciute a premio.

12. Altri obblighi

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115). Le norme "Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA)" e i "Criteri di Gestione Obbligatorii" (CGO) sono previsti nell'allegato III del regolamento UE 2021/2115. Nel Piano Strategico per la PAC (PSP) al paragrafo 3.10 "Condizionalità" sono riportate le norme BCAA.

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti (RMfert)

Requisiti minimi per l'uso dei fitosanitari (RMfit)

I suddetti obblighi, compresi quelli pertinenti, sono dettagliati in successivi atti regionali e nei bandi attuativi.

13. Pagamenti per Impegni (premi)

Sono previsti i seguenti premi per UBA all'anno:

| Razze | Premio (euro/UBA) |
|--------------------------------|-------------------|
| Suina Cinta | 200 |
| Bovina Romagnola | 200 |
| Bovina Maremmana | 300 |
| Bovina Calvana | 400 |
| Bovina Pisana | 400 |
| Bovina Garfagnina | 600 |
| Bovina Pontremolese | 600 |
| Ovina Appenninica | 315 |
| Ovina Zerasca | 315 |
| Ovina Pomarancina | 315 |
| Ovina Pecora dell'Amiata | 420 |
| Ovina Garfagnina Bianca | 420 |
| Ovina Massese | 200 |
| Caprina Capra della Garfagnana | 300 |
| Caprina Capra di Montecristo | 300 |
| Equina Cavallo Maremmano | 200 |
| Equina Cavallo Appenninico | 200 |
| Equina Cavallo Bardigiano | 200 |
| Equina Cavallo Monterufolino | 400 |
| Asinina Asino dell'Amiata | 200 |

14. Forme di sostegno e tasso di sostegno

Non pertinente